

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3074}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEL DUCA, MAGGIONI, SISTO, GARGANO, URSO GIACINTO, BOTTARI, CAVALIERE, PRANDINI, VAGHI, BOTTA, FELICI, MIROGLIO, TRAVERSA, DE MARIA

Presentata il 4 luglio 1974

Riordinamento del servizio statistico nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da più parti si avverte l'esigenza di una chiarificazione sull'ordinamento statistico nazionale e molte voci si levano a chiedere una ristrutturazione confacente con la mutata organizzazione dello Stato.

Molti lo chiedono con piena coscienza del problema e molti, come si può notare in qualche articolo di stampa, lo chiedono in buona fede non avendo una esatta cognizione di tutti i problemi da risolvere, portando esempi di come si opera all'estero e non sapendo che le stesse cose indicate a modello già da tempo esistono in Italia.

Comunque stiano le cose e ponendo da parte ogni accenno polemico l'unica cosa da fare è contribuire alla chiarezza e alla impostazione dei problemi da risolvere e invitare alla discussione per trovare la soluzione migliore.

Attualmente l'effettuazione delle statistiche è affidata, come ognuno sa, all'Istituto centrale di statistica, definito istituto di Stato con personalità giuridica e gestione autonoma. Questo significa che l'Istituto è considerato uno dei tanti enti vaganti tra lo Stato e il parastato non riuscendo ad agganciarsi solidamente né all'uno né all'altro.

Il primo disagio di questa situazione è sofferto dal personale dell'Istituto non trovando una sua collocazione giuridica ed economica stabile pur avendo il merito di essere un personale tecnicamente qualificato e in diritto di veder soddisfatte certe attese.

Il secondo disagio è avvertito dalle strutture amministrative dell'Istituto a cui si lascia una autonomia decisionale soltanto sulla carta, perché tale autonomia deliberativa viene subito cancellata col pretesto della vigilanza da esercitare nei suoi confronti.

Altro disagio è avvertito in sede tecnica, perché la statistica che fa l'Istituto, anche se frutto di una impostazione decisa in commissione con amministrazioni e confederazioni interessate, vengono in buona o mala fede attaccate da chi si aspetterebbe notizie diverse. L'Istituto d'altro canto può operare solo nei limiti imposti dalla legge.

Le regioni dal canto loro, fanno presente come sia essenziale per il loro funzionamento avere a disposizione mezzi statistici propri per indagare e ricercare cause di fenomeni che non sono uguali per tutte e di cui non si dispongono dati esaurienti in campo nazionale.

Si è premesso tutto ciò per rendere maggiormente comprensibile lo spirito e il perché della legge che si propone.

Con questa legge, infatti, viene conservata all'Istituto la piena potestà tecnica in campo nazionale, ma si concede alle regioni giu- sta il secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, libera autonomia alla effettuazione di proprie statistiche, pur rimanendo queste vincolate al segreto di ufficio e a una metodologia approvata dall'Istituto al solo scopo di non creare confusione nel campo dell'informazione statistica.

All'Istituto viene data la figura di ente parastatale non potendo indulgere per una soluzione statale che riproporrebbe il sospetto sulla sincerità dell'informazione.

In questo modo, inoltre, si rende l'Istituto più dinamico nell'adozione di decisioni amministrative e tecniche non più legate allo scoglio dell'intempestività ritardata; questo vale sia per gli schemi generali della propria attività, sia per l'amministrazione del personale che, ben condotta, può dare alti livelli di produttività.

Una parola va anche detta circa il vincolo che devono rispettare gli enti rilevatori di dati: il segreto d'ufficio. Non si può pensare che il cittadino sia garantito dal segreto di ufficio in campo nazionale e resti scoperto da tale garanzia in campo regionale. Perciò segreto di ufficio per tutti e su tutto a garanzia

anche delle stesse statistiche che saranno più veritiere fin dalla fonte dei dati.

Non si è indicata, nel presente progetto, alcuna fonte di finanziamento oltre l'assegno dello Stato; infatti il finanziamento dell'Istituto è previsto già nel bilancio statale.

Va detto anche che con il riordinamento che si propone dovrebbe realizzarsi una certa economia per la riduzione dei ruoli del personale, per il decentramento alle regioni delle elaborazioni dei dati (articolo 19 secondo comma), per il trasferimento di parte del personale (per opzione) agli uffici regionali e la soppressione degli attuali costosi uffici di corrispondenza regionali facenti capo all'ISTAT.

Si è cercato, inoltre, di porre l'accento sulla qualità della produzione delle statistiche con la valorizzazione di un comitato tecnico-scientifico che in parte assorbe la rappresentatività del Consiglio superiore di statistica, organismo alquanto abulico e asservito a manovre di potere.

Non si ha la pretesa di risolvere tutti i problemi con il presente progetto, ma la speranza di aver contribuito a un'opera di chiarimento generale. Suggesti e correzioni siano pure benvenuti ma si tenga presente una scala essenziale di valori da non perdere: autorità scientifica, chiarezza giuridico-economica, segreto delle notizie e obbligatorietà della fornitura dei dati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Gli enti statistici).

Gli enti preposti alla compilazione delle statistiche sul territorio della Repubblica sono: l'Istituto centrale di statistica, gli uffici regionali di statistica, gli uffici provinciali di statistica.

ART. 2.

(L'Istituto centrale di statistica).

L'Istituto centrale di statistica è il massimo ente nazionale in materia statistica: esso è un ente di diritto pubblico e, per tutelare l'indipendenza dell'informazione statistica, è collocato nell'amministrazione indiretta dello Stato tra gli enti parastatali del gruppo VI (enti scientifici di ricerca e sperimentazione). La sua sede resta fissata in Roma, nei locali demaniali di via Cesare Balbo n. 16.

ART. 3.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato all'uso dello stemma della Repubblica: è equiparato alle amministrazioni dello Stato per le disposizioni in materia fiscale e come queste può valersi dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti all'autorità giudiziaria ordinaria e speciale.

ART. 4.

Il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica è assicurato dall'assegno dello Stato che sarà stabilito anno per anno previa presentazione del bilancio di previsione, salvo ulteriori erogazioni per lavori non prevedibili al momento della presentazione del bilancio stesso. Sono entrate dell'Istituto: i proventi dalle vendite delle pubblicazioni, dei materiali fuori uso, della carta da macero; i proventi dei propri fondi; i rimborsi per le spese sostenute in dipendenza di lavori affidatigli da altri enti pubblici e privati.

ART. 5.

L'Istituto centrale di statistica provvede alla compilazione e illustrazione delle statistiche generali e speciali che interessano l'attività del Governo e del Parlamento e la sua attività si estende sull'intero territorio della Repubblica. Sono pubblicazioni fondamentali e obbligatorie dell'Istituto:

l'Annuario statistico italiano, il Bollettino mensile di statistica e la Statistica mensile del commercio con l'estero.

ART. 6.

L'Istituto centrale di statistica esercita il controllo funzionale sugli uffici regionali e gli uffici provinciali di statistica per le statistiche di carattere nazionale di cui vengono incaricati, sia per le metodologie statistiche usate per rilevazioni locali. In particolare è dovere dell'Istituto centrale di statistica che il funzionamento degli uffici ed enti tecnicamente sottoposti si svolga nel segreto di ufficio di cui al successivo articolo 25.

ART. 7.

L'Istituto centrale di statistica cura il coordinamento delle statistiche che vengono eseguite da altre amministrazioni ed enti; dà il proprio avviso, che deve essere seguito, sulla metodologia delle statistiche che saranno effettuate dalle amministrazioni dello Stato e delle regioni e non può dare giudizio sulla opportunità o meno che una certa statistica regionale venga fatta salvo che non si tratti di duplicati già esistenti o in progetto. Sono escluse dall'obbligo di richiesta dell'avviso dell'Istituto le statistiche interne aventi carattere aziendale e di servizio.

ART. 8.

Per le statistiche generali e speciali, come anche per le inchieste, per le indagini disposte dalla Comunità europea e organizzazioni internazionali, l'Istituto centrale di statistica si avvale dell'opera, che sono tenuti a prestargli, degli uffici regionali di statistica, degli uffici provinciali di statistica e di tutti gli altri uffici ed enti dell'amministrazione diretta e indiretta dello Stato.

ART. 9.

L'Istituto centrale di statistica può eseguire statistiche per conto di amministrazioni ed enti previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 10.

Tutte le richieste di notizie statistiche che pervengono ad amministrazioni ed enti pubblici da parte di amministrazioni straniere o enti internazionali devono essere trasmesse all'Istituto centrale di statistica che provvederà alla loro evasione di intesa, se del caso, col Ministero degli affari esteri. I rappresentanti della statistica ufficiale italiana da inviare a congressi, conferenze e riunioni internazionali saranno dall'Istituto designati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, competente a rilasciare l'autorizzazione d'intesa col Ministero degli affari esteri.

ART. 11.

Gli organi interni dell'Istituto centrale di statistica sono:

- il presidente;
- i direttori generali;
- il comitato amministrativo;
- il comitato tecnico-scientifico;
- le commissioni tecniche;
- le commissioni dell'ordinamento statistico.

ART. 12.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente dura in carica cinque anni e non può essere confermato nel quinquennio immediatamente successivo; egli ha la legale rappresentanza dell'Istituto, provvede a quanto necessario per il suo funzionamento, presiede il comitato amministrativo e il comitato tecnico-scientifico ed esercita le funzioni previste dal regolamento di applicazione della presente legge.

ART. 13.

Se la nomina a presidente dovesse cadere su un funzionario dello Stato o su un professore di università, questi sarà collocato

fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza e gli sarà corrisposta una indennità di carica pari a quella in vigore per analoghe amministrazioni parastatali.

ART. 14.

I servizi dell'Istituto centrale di statistica vengono diretti da tre direttori generali: il direttore generale degli affari generali e del personale; il direttore generale dei servizi tecnici; il direttore generale dei servizi ispettivi e dell'ordinamento periferico che assume anche la carica di vice presidente, per sostituirlo in caso di impedimento o di necessità.

I direttori generali vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente dell'Istituto.

ART. 15.

Il comitato amministrativo dell'Istituto centrale di statistica provvede all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, autorizza le spese straordinarie, adotta i provvedimenti per il personale, delibera sulle iniziative atte a incrementare le entrate dell'Istituto, provvede alla stesura del regolamento di esecuzione della presente legge. Fanno parte del comitato amministrativo il presidente, i direttori generali, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero del Tesoro, un rappresentante del Consiglio di Stato, tre rappresentanti del personale eletti ogni due anni.

ART. 16.

Il comitato tecnico-scientifico è composto dal presidente, dai direttori generali e da tre docenti di università in materia statistica metodologica, demografica ed economica e da due rappresentanti le organizzazioni sindacali. Il comitato tecnico-scientifico decide sulla metodologia delle statistiche da eseguire in armonia con le indicazioni del comitato amministrativo per quanto concerne la spesa sostenibile. Il comitato tecnico-scientifico dà il proprio avviso sulle statistiche che intendono effettuare le singole regioni, qualora le commissioni tecniche gliene rimettono la decisione.

ART. 17.

Le commissioni tecniche provvedono al primo studio delle statistiche da effettuare sul territorio nazionale e danno il proprio avviso

sulle statistiche promosse dalle regioni, salvo rimettere gli atti al comitato tecnico-scientifico per un esame più approfondito. Delle commissioni tecniche fanno parte: il direttore generale che le presiede o un suo delegato, i capi dei servizi competenti per la materia trattata, un capo servizio della direzione generale dei servizi ispettivi dell'ordinamento statistico.

ART. 18.

La commissione dell'ordinamento statistico è incaricata di svolgere attività di controllo sulle statistiche che vengono eseguite sia dall'Istituto che da altri enti, affinché siano rispettate le norme legislative in materia statistica. La commissione si compone del direttore generale dei servizi ispettivi e dell'ordinamento periferico, dei caposervizi della stessa direzione generale, di un capo servizio della direzione generale dei servizi tecnici e di uno di quella degli affari generali e del personale.

ART. 19.

(Gli uffici regionali di statistica).

Entro un anno dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della presente legge, le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario sono tenute ad organizzare nel proprio ambito uffici regionali di statistica. Gli uffici regionali di statistica effettuano tutte le statistiche disposte dall'Istituto centrale di statistica e le statistiche disposte dall'ente regione.

ART. 20.

Gli uffici regionali di statistica sono tenuti a prestare la loro opera all'Istituto centrale di statistica, a cui devono anche sottoporre tutti i progetti di statistiche regionali per il visto di approvazione metodologica. Per le statistiche di carattere regionale e per quelle di carattere nazionale di cui saranno incaricati, gli uffici regionali di statistica si avvarranno della collaborazione degli uffici provinciali di statistica, degli uffici comunali di statistica, degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. Sono a carico dell'ente regione le spese per le statistiche da questo ordinate.

ART. 21.

Gli uffici regionali di statistica devono essere organizzati in modo da risultare tecnicamente indipendenti dal potere esecutivo re-

gionale: i dati da essi raccolti possono essere pubblicati con le stesse garanzie richieste all'Istituto centrale di statistica conformemente a quanto disposto ai successivi articoli 25 e 26.

ART. 22.

(Il personale statistico).

I ruoli organici del personale dell'Istituto centrale di statistica sono fissati in 1.000 unità lavorative comprendenti i dipendenti inquadrati nelle varie carriere. Nel primo anno di applicazione della presente legge il personale dell'Istituto ha facoltà di optare per il trasferimento ad un qualsiasi ufficio regionale e le regioni sono tenute alla relativa assunzione fino al limite di 40 persone per regione. Le regioni stabiliranno autonomamente l'entità dei ruoli degli uffici regionali di statistica. Il personale risultante in soprannumero all'Istituto centrale di statistica sarà trattenuto in servizio finché il normale pensionamento non porti i ruoli al limite fissato.

ART. 23.

Il personale dell'Istituto centrale di statistica, ad esclusione dei direttori generali, sarà nominato dal presidente dell'Istituto e sarà assunto in servizio tramite concorsi specifici tendenti ad accertare le capacità dei candidati. Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dell'Istituto centrale di statistica è quello dei dipendenti parastatali appartenenti a enti del gruppo VI (enti scientifici di ricerca e sperimentazione).

ART. 24.

(Disposizioni generali).

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge cesseranno di funzionare gli uffici di corrispondenza regionali di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 628 e successive modificazioni. Nulla è mutato circa gli uffici comunali di statistica; essi presteranno la loro collaborazione anche agli uffici di statistica della propria regione.

ART. 25.

Le indagini che comportano obbligo di denuncia da parte dei cittadini ed enti privati sono disposte con decreto del Presidente della

Repubblica. Tutti sono obbligati a fornire le notizie richieste dall'Istituto centrale di statistica o dagli enti da esso delegati per la rilevazione dei dati. Le notizie raccolte per inchieste, indagini e censimenti sono vincolate al segreto di ufficio o possono essere pubblicate solo in modo che non se ne possa individuare la persona o l'ente a cui si riferiscono. L'autorità giudiziaria, con sentenza emessa in corso di procedimento, può chiedere la fornitura delle notizie vincolate al segreto di ufficio.

ART. 26.

Coloro che in occasione di rilevazioni statistiche non forniscono le notizie richieste dall'Istituto centrale di statistica o dagli enti da esso delegati o le forniscono deliberatamente errate o incomplete, sono passibili di ammenda. Coloro che sono tenuti al segreto di ufficio in materia statistica e violano la norma o si servono per scopi privati delle notizie di cui sono venuti a conoscenza sono passibili di ammenda. Non si fa pregiudizio delle sanzioni o delle pene per reati previste dal codice penale.

ART. 27.

La revisione dei bilanci dell'Istituto centrale di statistica, segue le norme in vigore per analoghi enti parastatali.

ART. 28.

Per l'attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua pubblicazione, saranno sottoposti all'approvazione, con decreto del Presidente della Repubblica, un regolamento interno, un regolamento per il personale e un regolamento per l'amministrazione la contabilità.

I regolamenti esistenti conserveranno la loro efficacia fino all'approvazione di quelli indicati nel comma precedente e che saranno predisposti dal comitato amministrativo dell'Istituto.

ART. 29.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.